

TRIBUNALE PER I MINORENNI

SENTENZA

CONTRO

PELOSI GIUSEPPE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ud. 26/4/1976

TRIBUNALE
PER I MINORENNI
DI

Il Tribunale per i minorenni di ROMA

composto dei Signori :

1. MORO Dott. Alfredo Carlo

Consigliere di Corte d'appello. Presidente.

2. SALME' Dott. Giuseppe

Giudice ;

3. GUARINO Dott. Matteo

Giudice Onorario ;

4. MILONE Dott. Maria Grazia

Giudice Onorario.

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal

Procuratore della Repubblica Sig. dott. Giuseppe Santarsiero

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO

ROMA
N° 455/76

Perente 177 MAR 1976
IL CANCELLIERE

CONTRO

PELOSI GIUSEPPE di Antonio e di Paoletti Maria, nato a
Roma il 28 giugno 1958, residente a Setteville
(Guidonia) Via Brusinata n. 5.
attualmente detenuto nell'istituto Minorile di
Casal del Marmo-Roma-
arrestato 2/11/1975

DETENUTO PRESENTE

IMPUTATO:

- a) del delitto di cui all'art. 527 C.P. per avere compiuto atti osceni nell'autovettura di Pasolini Pier Paolo, esposta al pubblico, facendosi ivi masturbare da quest'ultimo;
- b) del delitto di cui all'art. 575 C.P. per avere volon-

Appello di primo grado
Appello di secondo grado
Appello P.G.

1466/75
N. Reg. gen.
N. 355/76 Reg. inserz. Sent.

Redatto cartellini addì
19

tariamente cagionato la morte di Pasolini Pier Paolo che coltiva ripetutamente al capo con un corpo contundente investendone poi il corpo giacente a terra con l'auto sottratta alla vittima;

- c) del delitto di cui agli artt. 624, 625 n.7, 61 n.2 e 5 C.P. per essersi impossessato nel corso del delitto di cui sopra e al fine di conseguirne l'impunità, dell'autovettura sopra indicata, esposta alla pubblica fede per l'impossibilità di difesa del proprietario, di notte e in luogo buio e isolato.

In Ostia nella notte tra il 1° e 2 novembre 1975.

- Fatto -

Il 2 Novembre 1975 verso le ore 01,30 una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Ostia notava sul Lungomare Duilio di Ostia un giovane alla guida dell'auto Alfa G.T. targata Roma 63996 che viaggiava contromano a velocità sostenuta. I Carabinieri inseguivano l'auto e la bloccavano dopo qualche chilometro. Il guidatore, sprovvisto di documenti, veniva accompagnato in Caserma ove veniva identificato per Pelosi Giuseppe. Il minore riconosceva di aver rubato l'auto (che risultò poi di proprietà di Pier Paolo Pasolini); affermò di aver battuto durante la fuga la testa al volante della macchina, disse di aver smarrito un anello, un accendino e un pacchetto di sigarette che cercò di ritrovare all'interno della macchina.

Il Pelosi veniva dichiarato in arresto.

Lo stesso giorno alle ore 6,30 i coniugi Principessa recatisi con i figli in Via dell'Idroscalo ad Ostia - ove possedevano una casetta - notavano un corpo esanime di un uomo. Avvertito il Commissariato di P.S. di zona affluiva sulla zona il personale dipendente dal predetto Commissariato nonché funzionari della squadra mobile e della polizia scientifica che effettuavano i rilievi in atti.

Mentre era in corso il sopralluogo sopraggiungeva sul posto Davoli Giovanni, che era stato avvertito sia del non rientro a casa del Pasolini, sia del rinvenimento della sua macchina in possesso di terzi: i Carabinieri Eur, essendo venuti a conoscenza che era stato rinvenuto all'Idroscalo il cadavere di uno sconosciuto, lo avevano invitato a recarsi sul posto per vederlo.

Il Davoli riconosceva nel cadavere il suo amico P.P. Pasolini.

Il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Roma sottoponeva ad interrogatorio il Pelosi alle ore 12,40 del 2 Novembre presso il Carcere minorile: il Pelosi dichiarava che la sera precedente verso le ore 22 mentre con alcuni amici era alla stazione Termini si era avvicinato al loro gruppo un signore con occhiali su 35-50 anni discendendo dall'auto Alfa alla cui guida poi era stato trovato esso Pelosi; che aveva capito che quel signore era un "frocio"; che esso Pelosi si era allontanato per entrare nel chiosco-bar di Piazza dei 500; che dopo pochi minuti il signore era arrivato avanti al bar con la macchina e disceso gli aveva proposto di far un giro con lui promettendo un ben regalo; che non erano state fatte proposte concrete ma che

lui aveva capito cosa volesse; che era andato col signore in una trattoria vicina alla Basilica di S. Paolo ove esso Pelosi aveva cenato; che alle 23-23,20 erano usciti dalla trattoria e saliti in macchina e dopo aver fatto benzina, avevano imboccato la Via Ostiense; che durante il percorso il signore gli aveva detto che l'avrebbe portato in un campetto isolato, gli avrebbe "fatto qualche cosa" e gli avrebbe dato 20.000 lire. Aggiungeva il Pelosi che l'uomo lo aveva portato al campo sportivo; che gli aveva preso il pene in bocca per un minuto ma non aveva completato "il bocchino"; che lo aveva fatto scendere dalla macchina e gli era venuto dietro premendolo dal di dietro e cercando di abbassargli i pantaloni; che gli aveva detto di smettere e lui invece aveva raccolto un paletto del tipo di quelli che recingono i giardini e voleva infilarglielo nel sedere o per lo meno lo aveva appoggiato contro il sedere senza nemmeno abbassargli i pantaloni; che esso Pelosi si era girato e gli aveva detto "che ti sei impazzito"; che il Pasolini si era allora tolto gli occhiali che aveva lasciati in macchina e nel vederlo in viso gli era sembrata una faccia da matto tanto che aveva avuto paura; che era scappato via ma era inciampato e caduto; che si era sentito addosso il Pasolini che lo aveva colpito alla testa con un bastone; che aveva afferrato il bastone e aveva scaraventato lontano da sé il Paolo; che era nuovamente fuggito ed era stato nuovamente raggiunto e colpito alla tempia e in varie parti del corpo; che aveva visto per terra una tavola, l'aveva raccolta e glie la aveva rotta in testa; che gli aveva anche dato due calci "nelle palle"; che il Paolo sembrava non aver sentito neppure questi calci; che allora lo aveva afferrato per i capelli e gli aveva dato due calci in faccia; che il Paolo gli aveva ancora dato una bastonata sul naso; che non ci aveva visto più e lo aveva ripetutamente colpito con la tavola finché non lo aveva sentito cadere a terra rantolante; che era scappato in direzione della macchina portando con sé i due pezzi di tavola e il paletto che aveva buttato vicino alla macchina; che subito dopo era salito in macchina ed era fuggito con quella; che non sapeva se nel fuggire era passato o non con l'auto sul corpo del Paolo; che non aveva investito volontariamente il corpo di Paolo né si era accorto di esserci passato sopra perché era sotto "choc"; che sulla strada alla prima fontanella si era fermato per lavarsi e togliersi le macchie di sangue; che durante i fatti erano stati sempre soli lui e il Paolo.

L'istruttoria veniva quindi svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, essendo il Pelosi di età inferiore ai 18 anni. Nel corso dell'istruttoria venivano svolte alcune perizie e ascoltati numerosi testimoni; anche il Pelosi veniva nuovamente interrogato.

Il 5 Novembre si costituiva parte civile la madre del Pasolini.

Il 21 Novembre il Procuratore Generale, ritenuta l'opportunità di avocare a sé l'istruzione del procedimento a carico di Pelosi, avocava alla Procura Generale l'istruzione del procedimento.

In esito all'istruttoria il sostituto procuratore generale rinviava a giudizio avanti a questo Tribunale il Pelosi per i reati di cui in rubrica.

Nel dibattimento venivano sollevate varie questioni che erano risolte dal Tribunale con le ordinanze di cui a verbale.

All'esito del dibattimento le parti concludevano come in atti.

- Diritto -

Prima di esaminare i numerosi problemi relativi alla sussistenza dei fatti, alla ricostruzione degli stessi ed alla responsabilità penale dell'imputato, il collegio ritiene opportuno sviluppare in sentenza le motivazioni sottostanti ad alcune ordinanze su questioni processuali emesse dal Tribunale nel corso del dibattimento.

E ciò per una migliore comprensione delle ragioni giuridiche che sostengono le decisioni prese.

A) In ordine alle eccezioni sollevate dalla difesa sulla regolarità della costituzione della parte civile e sulla possibilità della stessa di interloquire in tema di nullità, rileva il collegio quanto segue. E' allegata agli atti una scrittura privata autenticata in data 4 Novembre 1975 con la quale Susanna Colussi, madre di Pier Paolo Pasolini, conferì all'avv. Antonino Marazzita, nominato difensore, "speciale mandato ma generale per quanto infr'affinchè si costituisse parte civile in sua vece, conto e interesse nel procedimento penale contro Pelosi Giuseppe ed eventuali altri correi, per la morte del figlio.

La difesa dell'imputato ha rilevato che la confusione tra

il termine "mandato", usato nel contesto dell'atto e quello di "procura speciale" con cui la scrittura privata è intitolata, configurerebbe una non meglio specificata "irregolarità", ~~di~~ prescindere dalla genericità della censura, non sembra che nella specie ci sia stata violazione delle norme che disciplinano la costituzione di parte civile a mezzo di procuratore speciale (art. 93 e 136 c.p.p.), in quanto la Colussi rilasciò nella forma prescritta un mandato speciale, autorizzando l'avv. Marazzita a compiere per suo conto un atto giuridico determinato (costituzione di parte civile; art. 1703 c.c.). I termini usati ("mandato") e il contenuto dell'atto (attribuzione del potere di compiere un atto giuridico per conto della Colussi) impongono tale qualificazione. Che poi insieme al mandato sia stata conferita la procura speciale, attribuendo al mandatario il potere di agire anche in nome della Colussi, non può escludersi. Ma ciò è ancora in piena conformità a quanto disposto dal citato art. 136 c.p.p. che, dal conferimento del mandato, fa necessariamente derivare l'acquisto delle qualità di procuratore, implicitamente riconoscendo la possibilità di unire la procura al mandato e, comunque, attribuendo ex lege il potere rappresentativo. Se confusione terminologica c'è nella scrittura privata, altrettanto deve dirsi sussistere nella dizione della legge, formulata nel vigore del c.c. del 1865, che ignorava la distinzione tra mandato con o senza

RM

rappresentanza.

Non può inoltre trarsi motivo di irregolarità dal fatto che nella scrittura privata è usata l'espressione "mandato speciale ma generale per quanto infra", trattandosi di semplice locuzione di stile, a cui non corrisponde un conferimento di poteri di compiere una serie indeterminata di atti per conto della Colussi, e da considerarsi indicativa del conferimento del potere di compiere tutte quelle attività giuridiche preparatorie strumentali alla costituzione.

Nella censura di irregolarità del mandato speciale la difesa ha adombrato anche ^{una} non meglio specificata duplicità di oggetti, alludendo forse al fatto che oltre all'attribuzione del potere di costituirsi parte civile, la Colussi aveva attribuito all'avv. Marazzite anche la cosiddetta rappresentanza tecnica.

Come si è avuto cura di precisare nell'apposita ordinanza, l'eventuale mandato ad litem conferito con la stessa procura, è del tutto inutile, perchè per la costituzione di parte civile non è richieste ius postulandi, e il mandato speciale venne conferito a persona che aveva di per sé la qualità di difensore legalmente esercente.

A prescindere dalle ridondanze delle formule usate, è evidente che l'apposizione di una clausola inutile non può provocare l'irregolarità della restante parte dell'atto (Utile per inutile non vitiatur).

Rilevando che nella costituzione di costituzione di parte

civile il procuratore speciale ha richiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla morte del Pasolini, la difesa dello imputato ha sostenuto inoltre che ci sarebbe stato eccesso dal mandato conferito al solo fine di costituirsi parte civile.

E' però evidente che la dichiarazione di costituzione di parte civile altro non è che esercizio dell'azione civile esperibile nel processo penale, e che tale azione non può avere altro oggetto che la richiesta delle restituzioni e del risarcimento del danno cagionato dal reato (art. 22 e 23 c.p.p.).

Eguale infondata è poi l'eccezione di invalidità della costituzione di parte civile rispetto alla fase dibattimentale, per essere stata fatta in quella di istruzione sommaria. Per il principio dell'^{inammissibilità} inessenzialità della costituzione di parte civile stabilito dall'art. 92 c.p.p. la costituzione avvenuta nella fase di istruzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

- Il vincolo di accessorietà che lega l'esercizio dell'azione civile all'esito del processo penale previsto dall'art. 23 c.p.p., deve essere inteso anche nell'^{aspetto} oggetto più propriamente processuale, nel senso che il giudice penale non può decidere sulla azione civile anche quando eccezionalmente il procedimento si chiude con decisione di mero rito. Tale principio giustifica il rigetto dell'eccezione sollevata dalla difesa circa il potere della parte civile di interloquire sulle dedotte nullità istruttorie. Una volta inserita la sua azione nel processo penale, il danneggiato ha tutto l'interesse a che sia osservata

M

la legge propria del processo, e quindi siano dichiarate le eventuali nullità degli atti e respinte le eccezioni infondate. Le vicende del processo penale sono necessariamente calate tempo stesso vicende dell'esercizio della azione civile.

Nel corso del dibattimento la difesa dell'imputato ha inoltre rilevato che da notizie di stampa risultava che la Colussi non sapeva come esattamente era morto il figlio e ha ^{nuovamente} ~~escepito~~ l'inammissibilità della costituzione di parte civile che era stata fatta in relazione a un fatto dannoso descritto come omicidio volontario, mentre pareva che la Colussi ritenesse che il Pasolini era stato vittima di un incidente stradale. In realtà nel mandato speciale la Colussi non precisa le modalità del fatto dannoso, facendo riferimento solo alla morte del Pasolini e al procedimento penale pendente contro Pelosi Giuseppe.

L'opinione della parte civile circa le precise modalità di produzione dell'evento dannoso non è giuridicamente rilevante, poichè la norma (art. 136 c.p.p.) richiede solo che essa conosca e indichi il fatto dannoso nella sua configurazione essenziale. D'altra parte è evidente che in relazione a tale fatto sono astrattamente configurabili diverse ipotesi criminose e che, nei limiti in cui non è vietato il principio della corrispondenza tra contestazione e sentenza, vi può essere mutamento successivo dell'imputazione in relazione alla progressiva evoluzione dell'accertamento giudiziale. Ne deriva non solo la piena validità della costituzione, ma

anche l'inutilità di acquisire al processo le dichiarazioni della Colussi relative alle modalità dell'evento dannoso. Per connessione deve infine essere trattata la questione della presenza della Colussi al dibattimento sollecitata dalla difesa. L'art. 408 c.p.p. impone a pena di nullità solo la citazione della parte civile, e ciò nella specie è avvenuto, tenendo presente che la stessa era legittimamente rappresentata dal procuratore speciale. E' vero che la parte civile stessa non può esimersi dall'obbligo di testimoniare (art. 106 c.p.p.), ma è ovvio che tale obbligo scatta solo a seguito di citazione come teste. Tale qualità non è indicata nel decreto di citazione a giudizio e, non essendovi elementi che facessero ritenere che la Colussi fosse informata dei fatti per i quali si procedeva (art. 408 c.p.p.), non vi era motivo perchè la citazione dovesse disporsi successivamente.

B) - In ordine alla eccezione sollevata dal difensore dell'imputato e relativa alla nullità dell'istruttoria, e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio, perchè l'istruttoria sommaria che si svolgeva avanti al Tribunale per minorenni non poteva essere avocata dal Procuratore Generale, rileva il collegio che l'eccezione deve essere respinta perchè giuridicamente non fondata.

Possono anche condividersi le osservazioni avanzate dalla

difesa in ordine alla inopportunità dell'istituto della avo-
cazione, ma i motivi di inopportunità di un istituto previ-
sto nel nostro ordinamento giuridico, non possono mai tradur-
si in motivi di nullità.

L'interprete potrebbe solo rilevare lo eventuale contrasto
tra un istituto giuridico vigente e una norma costituziona-
le, sollevando la questione di costituzionalità: nella spe-
cie però non può essere ritenuta sussistente una questione
di costituzionalità (del resto non sollecitata dalla dife-
sa) in quanto la Corte Costituzionale ha già esaminato la
conformità alla costituzione della norma di cui all'art. 392
c.p.p. ed ha ripetutamente affermato la correttezza costi-
tuzionale dell'istituto (sent. Corte Costituzionale del
27.11.1963 n. 148 e recentemente sent. 29 aprile 1975

n. 97).
Non può ritenersi - come affermato dalla difesa - che la
legge istitutiva del Tribunale per minorenni abbia impli-
citamente abrogato l'art. 392 c.p.p.. Deve rilevarsi in
questo proposito che l'abrogazione di una norma - secondo l'art.
15 delle disposizioni sulla legge in generale - può avve-
nire o per dichiarazione espressa del legislatore, o per-
chè la nuova legge regola l'intera materia già regolata
dalla legge anteriore o per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti.

Non sussiste sicuramente la prima ipotesi prevista dallo

art. 15 ma non sussiste neppure la seconda ipotesi sopra riportata: la legge istitutiva del Tribunale per minorenni non solo non ha regolato autonomamente il processo penale minore (limitandosi solo ad indicare alcuni specifici elementi di deroga alla ordinaria procedura penale che deve valere tanto per gli adulti quanto per i minorenni) ma ha voluto espressamente sancire i limiti dell'efficacia derogativa della nuova legge sancendo che "nelle materie prevedute nel presente decreto, in quanto non sia disposto o modificato dal decreto medesimo, continueranno ad osservarsi le norme dei codici, delle leggi e dei regolamenti vigenti" (art. 34 R.D.L. 20 Luglio 1934 n. 1404).

Resterebbe pertanto l'ipotesi di una incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, ed in particolare - come rilevato dalla difesa del Pelosi - tra l'art. 4 della legge del 1934 e l'art. 392 c.p.p. Ma neppure tale ipotesi appare fondata. Innanzi tutto il fatto che presso il Tribunale per minorenni è istituito "un ufficio autonomo del pubblico ministero" (art. 4) non sta affatto a significare - come ritiene la difesa - che tale autonomia escluda di per se stessa la possibilità della avocazione da parte del P.G.. L'art. 4 della legge del 1934 deve essere posto in relazione con l'art. 71 dello ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12): dal combinato disposto delle due norme emerge chiaramente che l'affermazione

Amg

di autonomia dell'ufficio del P.M. era sancita nei confronti degli uffici del P.M. esistenti presso i Tribunali ordinari, non ponendosi la Procura della Repubblica presso il T.M. come una sezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. L'ufficio autonomo di Procura non era conseguentemente posto alla dipendenza gerarchica del locale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario nè sottoposto alla vigilanza di questi, ma sottoposto alla dipendenza gerarchica ed alla vigilanza solo del Procuratore Generale. Non è pertanto sancita una autonomia dell'ufficio di Procura presso il Tribunale Minorenni dalla Procura Generale, ma è anzi ribadita espressamente quella dipendenza gerarchica su cui sostanzialmente si radica l'istituto della avocazione.

Neppure l'elemento della specializzazione può servire ad escludere la possibilità di avocazione. Deve al riguardo rilevarsi che il procedimento penale minorile non si esaurisce in un unico grado ma prevede una fase di impugnazione che si svolge avanti ad un organo giudiziario egualmente specializzato che è la sezione minorile presso la Corte di Appello. Avanti a questo organo specializzato opera - tanto in materia penale che in materia civile - la Procura generale ed esclusivamente essa: la particolare conoscenza delle problematiche minorili - che è richiesta per il Pubblico ministero che opera presso il T.M. - non può non essere richiesta anche per il

Pubblico Ministero che opera avanti alla sezione specializzata della Corte di Appello, che tale specializzazione sia attuata attraverso strumenti organizzatori diversi dalla autonomia dell'ufficio e dalla esclusività delle funzioni minorili è questione che può essere, e deve essere, discussa in sede di riforma dell'organizzazione giudiziaria per i minori; che però la mancanza di autonomia di ufficio e di esclusività di funzione contraddica di per se solo alla specializzazione non è certo possibile affermare dato che la specializzazione può essere attuata dall'ordinamento in modo non univoco.

Comunque sembra che non si possa proprio affermare che l'ordinamento ha voluto un organo giudiziario specializzato sia nella funzione giudicante che in quella requirente in primo grado, ma abbia poi ritenuto sufficiente nella fase più delicata, e cioè in quella di appello, la specializzazione solo dell'organo giudicante e non di quello requirente a cui pure sono assegnati rilevanti poteri nei confronti dei minori, sia in sede penale che in sede civile. Deve pertanto ritenersi che anche la Procura Generale debba essere, quanto meno in alcuni dei suoi sostituti, specializzata per i problemi minorili. Ma se ciò è vero non può dirsi che la legge del 1934 ha implicitamente abrogato l'art. 392 c.p.p.

Rileva infine il collegio che vi è un elemento testuale che fa ritenere che l'ordinamento ha previsto e avocazione dell'istruttoria sommaria avanti al Tribunale per minorenni da

parte del Procuratore Generale: l'art. 14 della legge del 1934 sancisce che "il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale se ritiene che non si debba procedere ... trasmette gli atti per le opportune richieste al Tribunale per i minorenni il quale delibera in camera di consiglio".

Appare evidente che tale potere del Procuratore Generale può sussistere solo nel caso che lo stesso abbia svolto in proprio l'istruttoria sommaria nei confronti di un minore, il che può avvenire o nel caso di cui all'art. 234 I comma ultima ipotesi c.p.p. (ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. con sent. 27.11.1963 n. 148) o nel caso di cui all'art. 392 c.p.p.

Se pertanto la legge del 1934 ha espressamente previsto casi in cui il Procuratore Generale può direttamente svolgere l'istruttoria a carico di minori e chiedere sentenza di definizione istruttoria al Tribunale per minorenni non ha certo ritenuta esclusiva la competenza istruttoria della Procura della Repubblica presso il Tribunale Minorenni e conseguentemente abrogata per incompatibilità la norma di cui all'art. 392 c.p.p.

c) - Per quanto riguarda le questioni relative alla validità della istruzione sommaria, sollevate con la memoria difensiva del 12.12.1975 diretta alla Procura Generale della Repubblica, deve premettersi che, trattandosi in alcuni casi di eccezioni di nullità assoluta, il loro esame non

è di per sé precluso dalla successiva dichiarazione di rinun-
cia fatta al dibattimento. Osserva il Tribunale che non sussiste alcuna nullità della
perizia medico-legale disposta sul cadavere del Pasolini e
sul Pelosi, diversa da quella dichiarata e di cui in seguito
si tratta. La rinuncia accompagnata dal riconoscimento della ^(non avvenuta) violazione
dei diritti di difesa, è ^{questo} inoltre riconoscimento dell'insussi-
stenza dei presupposti di fatto sui quali l'eccezione si basa
va. Risulta infatti dai processi verbali che i quesiti rela-
tivi all'indagine peritale sul Pasolini vennero posti alla
presenza dei difensori e che quelli relativi alle eventuali
lesioni riportate dal Pelosi venno^o poste davanti ai consulen-
ti tecnici di parte, che non potevano essere presenti se i
difensori, che li avevano nominati, non fossero stati avverti-
ti e li avessero a loro volta avvisati. E' ovvio poi che tali
quesiti non potevano essere posti che dopo la visita del ca-
davere e del Pelosi, poichè tale visita ne rendeva necessari
alcuni e inutili altri. Per quanto riguarda le registrazioni delle intercettazioni
telefoniche, più che di nullità, come esattamente ha rilevato
la difesa dell'imputato, deve parlarsi di estraneità ai fini
istruttori, che ne impone lo stralcio e la distruzione ai sen-
si dell'art. 226 quater c.p.p. La rinuncia all'eccezione relativa alla mancata presenza dei

De

genitori all'interrogatorio dell'imputato, vale invece come riconoscimento dell'inesattezza della tesi giuridica sulla quale si fondava.

A prescindere che nella specie non sarebbe ~~ammissibile~~ ammissibile una nullità, mancando una norma di legge ordinaria che preveda il diritto dei genitori di assistere agli atti istruttori, ma di eventuale sospetto di illegittimità costituzionale della omissione del legislatore, basta osservare che si tratta di questione manifestamente infondata, trattandosi di profilo nettamente diverso da quello relativo alla comunicazione giudiziaria (Corte Cost. 29.4.75 n.99) e alla presenza al dibattimento.

La presenza del genitore al compimento dell'atto istruttorio, sarebbe un eccesso di garantismo ultroneo rispetto alla garanzia di difesa che ha il minore per il fatto che il genitore è in posto in grado di provvedere alla sua adeguata difesa tecnica, a seguito della notifica anche a lui della comunicazione giudiziaria. E' poi evidente ~~che~~ ^{che} il pericolo dal l'accoglimento della tesi difensiva potrebbe derivare al corretto e sollecito accertamento della verità.

Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. e dalla parte civile, doveva invece essere dichiarata la nullità parziale della perizia medico-legale su Pelosi, in quanto gli accertamenti radiografici sul naso dello stesso furono effettuati al di fuori della presenza dei periti di ufficio e quindi

delle garanzie di autenticità e di correttezza tecnica richieste dalla legge (Coss. 26/4/1973 in Giust. Pen. 1974 III° 296). Per tanto legittimamente si è provveduto alla parziale innovazione degli accertamenti peritali.

D) Non ha trovato e non poteva trovare accoglimento la richiesta della difesa dell'imputato di procedere a porte aperte.

E' infatti noto che mentre rientra nel potere discrezionale del giudice disporre che il dibattimento in tutto o in parte sia celebrato a porte chiuse per le ragioni previste nello art. 423 c.p.p., la legge impone inderogabilmente di procedere a porte chiuse quando l'imputato è minore degli anni 18, e ciò non solo nei giudizi avanti al Tribunale per i minorenni (art. 16 R.D.L. 20 Luglio 1934 n. 1404) ma anche per quelli di competenza del giudice non specializzato (art. 425 c.p.p.). Non può derogarsi a tali disposizioni, quando per ragioni particolari i danni che derivano al minore dalla pubblicità del procedimento si siano, come nella specie, già verificati. Anzi la rigidità del principio legislativo, evidentemente ispirato alla tutela della personalità del minore, impone un giudizio negativo di tali forme di illegittima pubblicità che purtroppo si vanno sempre più diffondendo.

E) Tra le varie richieste istruttorie avanzate dalla difesa dell'imputato, che non hanno trovato accoglimento, si deve innanzi tutto osservare che quella relativa ad un accertamento medico legale diretto a verificare se il Pelosi fosse stato

oggetto di violenza carnale, è stata esattamente, anche se solo implicitamente respinta in quanto contrastante con le risultanze istruttorie da cui emerge solo che il Pelosi ha lamentato di essere stato oggetto di un semplice tentativo - attuatosi con modalità tali da escludere che possa evidenziarsi l'esistenza di tracce (il pannello venne solo appoggiato ed il Pelosi non fu mai denudato).

Non costituisce inoltre prova dei fatti di cui è processo il libro "Le Giornate di Sodoma", che, a quanto ha riferito la difesa dell'imputato narrerebbe le vicende della lavorazione del film "Le 120 giornate di Sodoma" di cui il Pasolini è stato regista.

Non solo non sono indicati episodi specifici di cui possa essere valutata la diretta rilevanza processuale, ma, soprattutto non è stata chiesta la citazione come teste dell'autore in modo che la narrazione letteraria potesse assurgere al valore di prova legale.

Viziata da eguale genericità è poi la richiesta di sequestro o acquisizione di eventuali fascicoli personali intestati al Pasolini, esistenti presso questure o carabinieri. Come è noto il sequestro serve a mettere a disposizione del giudice cose pertinenti al reato. Non ci sono inoltre elementi per ritenere che tali fascicoli contenessero documenti utili per la ricerca della verità, mentre il teste Masone, capo della Squadra Mobile di Roma, a specifica domanda, ha

negato che presso la Questura di Roma, luogo di residenza del Pasolini esistessero dei fascicoli di tal genere.

Non poteva infine essere ordinata la citazione come testi degli autori della relazione socio-bio-psichica, che costituisce il risultato delle osservazioni al cui il Pelosi è stato sottoposto ai sensi dell'art. 11 del R.D.L. 1404 del 1934. Si tratta cioè di persone che hanno espresso delle valutazioni dal punto di vista sociologico, pedagogico e psicologico e non di soggetti che siano a conoscenza di fatti specifici riguardanti il processo.

Per tutti gli altri testi indicati nelle liste, prodotte dalla difesa, deve essere confermata riassuntivamente la valutazione di irrilevanza già formulata e che non sembra opportuno specificare ulteriormente in questa sede.

F) Nel corso del dibattimento i Carabinieri hanno inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Minorenni un rapporto giudiziario con il quale si riferivano notizie, apprese inizialmente da fonte confidenziale, e successivamente controllate in maniera diretta, circa indizi della compartecipazione al delitto di omicidio contestato al Pelosi, esistenti a carico dei fratelli Giuseppe e Franco Borsellino.

Di tale rapporto dava notizia Giuseppe Vitali nella sua deposizione. La difesa a quel punto chiese che il Vitali fosse invitato a riferire i fatti che costituivano oggetto del rapporto e il P.M. desse conto di quanto a sua conoscenza, in

quanto unico organo competente a svolgere tutte le indagini sulla morte di Pasolini sarebbe stato questo Tribunale.

Proseguendo su richiesta del collegio, il P.M. chiariva in udienza che il rapporto giudiziario non aveva ad oggetto accertamenti generici su le modalità del fatto attribuito al Pelosi, ma l'individuazione di altri possibili complici.

Entrambe le richieste difensive non potevano essere accette. E' vero, come, sostenuto dalla difesa dell'imputato, che tutti gli eventuali accertamenti in merito alle modalità della morte del Pasolini, rientrano nell'oggetto del dibattimento,

ma ciò con il limite che esse si inquadrino precisamente nell'oggetto dell'azione penale esercitata contro Giuseppe Pelosi.

L'ordinamento consente infatti che azioni penali autonome possano essere esercitate nei confronti di persone diverse

accusate di aver commesso uno stesso fatto, ma al tempo stesso permette di considerare come diverse le azioni proposte, anche se pure in uno stesso processo, contro i diversi concorrenti nello stesso reato.

Nel caso che tali azioni identiche per oggetto ma diverse per i soggetti contro i quali sono dirette siano proposte in momenti successivi, al fine di evitare il pericolo di conflitto di giudicarli possono essere riunite in quanto legate tra loro per connessione (art. 41 n. 1 c.p.p.).

Ma se l'azione penale contro un soggetto accusato di concorso nel reato attribuito anche ad altro

accusato di concorso nel reato attribuito anche ad altro

accusato di concorso nel reato attribuito anche ad altro

accusato di concorso nel reato attribuito anche ad altro

soggetto è autonoma da quella esercitata contro quest'ultimo, è evidente che l'unico organo competente ad esercitarla è il Pubblico Ministero a cui solamente spetta il potere di compiere istruttoria prima e di chiedere il provvedimento conclusivo poi. Nel caso concreto quindi il P.M. non poteva rinunciare a esercitare ~~un~~ potere, che costituisce al tempo stesso un suo preciso dovere, di esercitare l'azione penale contro i fratelli Borsellino delegando tale potere al Tribunale. D'altra parte se i fatti di cui era a conoscenza il Vitale, costituivano oggetto di autonomo procedimento penale in fase istruttoria al momento della sua deposizione il teste non poteva essere costretto a deporre in violazione del dovere di serbare il segreto (art. 230, 307 e 352 c.p.p.). E' ovvio che la difesa dello imputato può avere interesse allo svolgimento dell'azione penale relativa ad un altro soggetto imputato dello stesso reato a lui contestato, ma tale interesse non è ritenuto dal vigente ordinamento meritevole di tutela, come è confermato non solo dall'inesistenza di un diritto alla riunione dei processi connessi ex art. 45 n. 1 c.p.p. ma anche, ad esempio, dalla inesistenza di un diritto del difensore di assistere all'interrogatorio del coimputato.

Dopo che questo Tribunale ha provveduto ad emettere decreto di archiviazione nel procedimento contro i fratelli Borsellino la difesa ha rinnovato la richiesta, anche anteriormente formulata, di sentire gli stessi Borsellino come testimoni. Ora,

M

è noto che colui che è posto in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria, o è indicato come indiziato di reità in un rapporto giudiziario, assume la qualità di imputato (art. 78 c.p.p.) e che non possono essere assunti come testimoni nel procedimento pendente per lo stesso reato contro diversi soggetti i coimputati a meno che non sia stata emessa nei loro confronti sentenza assolutoria passata in giudicato, che, precludendo un successivo promulgamento dell'azione penale nei loro confronti (art. 90 c.p.p.) elimina quella situazione di conflitto tra diritto di difesa e obbligo di dire la verità che l'art. 348 c.p.p.

ha voluto eliminare. Giuseppe Borsellino venne fermato dalla polizia giudiziaria in quanto fortemente indiziato di correattà nell'omicidio del Pasolini e il fratello Franco, pur essendo minore degli anni 14, era indicato come complice nello stesso rapporto giudiziario e quindi esisteva la possibilità che, accertatane l'effettiva partecipazione al delitto fosse applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario (art. 224 - 2° co.c.p.). Anche dopo l'archiviazione del procedimento l'art. 348 c.p.p. ne vietava la citazione come teste.

Perchè infine alla base del provvedimento di archiviazione ne c'era una valutazione di infondatezza della notizia criminis non poteva essere accolta la richiesta di citazione.

del cap. Gemma autore del rapporto giudiziario.

G) In ordine alla richiesta, avanzata dalla difesa di prendere provvedimenti nei confronti della giornalista Oriana Fallaci in quanto teste reticente per non aver voluto rivelare il nome dell'informatore, ritiene il collegio che la richiesta non possa essere accolta.

E' vero che l'art. 359 c.p.p. prevede la possibilità per il giudice di emettere anche d'ufficio mandato di arresto se il testimone rifiuta di deporre ma è anche vero che la stessa disposizione pone un limite alla possibilità dell'arresto nella sussistenza di un legittimo motivo al rifiuto di testimoniare e che per un principio di carattere generale (art. 240 c.p.p.)-l'arresto non deve essere effettuato, e se avvenuto deve disporsi immediatamente la liberazione, quando il fatto appare esser stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima e cioè - come ha ritenuto autorevole dottrina - in tutti i casi in cui vi sia presenza di una causa di giustificazione del reato. Deve pertanto esaminarsi il problema se la Fallaci aveva un "legittimo motivo" per rifiutarsi di rivelare il nome del suo informatore. E' stato sostenuto che la teste non poteva rifiutarsi di indicare il nome del suo informatore in quanto l'art. 351 c.p.p. specifica in modo tassativo le categorie di persone che possono astenersi dal testimoniare su quanto è stato loro confidato o è pervenuto a loro conoscenza.

za per ragione del proprio ministero od ufficio o professione ed in quanto il giornalista non rientra nelle categorie previste dalla norma in questione.

Rileva in proposito innanzi tutto il collegio che la norma di cui all'art. 351 è norma meramente processuale che tende non solo ad indicare i casi in cui il giudice non può obbligare determinate persone a rendere testimonianza ma anche a sancire la nullità delle testimonianze che siano state richieste ed ottenute pur sussistendo il diritto di astenersi dal testimoniare. La norma in questione per-
-tanto, in quanto dettata in funzione di regole processuali, non può considerarsi derogatrice dei principi generali che ~~ex~~ ~~comp~~resiedono a tutto il sistema penale sostanziale, nè può essere considerata come unica norma individuante i casi in cui può non sussistere, o essere giustificato, il reato di cui all'art. 372 c.p.. Tale norma infatti non fa alcun riferimento alla norma processuale di cui all'art. 351 non ponendo uno stretto collegamento tra norma sostanziale e norma processuale ma strutturando in modo del tutto autonomo il reato in questione. ~~Ma~~ ~~vi~~ è di più: l'art. 384 c.p. prevede espressamente casi di non punibilità per il reato di falsa testimonianza anche fuori delle ipotesi in cui la norma processuale riconosce il diritto di astenersi dal testimoniare, il che dimostra che ai fini della sussistenza o meno del reato - ov-

vio presupposto delle possibilità di arresto in udienza del
teste ritenuto reticente - si deve necessariamente guardare
al sistema sostanziale delle norme penali e non a quello
meramente processuale.

Osserva inoltre il collegio che la norma di cui all'art. 151
351 c.p.p. non può essere utilmente utilizzata nel caso di
specie anche per un altro motivo. Detta norma infatti fa rife-
rimento ad un diritto di astenersi dal testimoniare, per alcu-
ne categorie di soggetti, su tutto ciò che fu loro confidato
ed è pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio
ministero o ufficio o professione: per i giornalisti un simi-
le diritto di astenersi non è sicuramente previsto e conse-
guentemente il giornalista non può rifiutarsi di deporre
accampando un generale segreto professionale.

In effetti il problema nel caso di specie è diverso: la
teste Fallaci non si è rifiutata di testimoniare su quanto
è venuto a sua conoscenza nell'esercizio della sua professio-
ne ed anzi ha pienamente risposto a tutte le domande che le
sono state rivolte in ordine alla indagine da lei compiuta ed
alle notizie che a suo dire le sono state riferite.
La Fallaci si è solo limitata a rifiutarsi di rispondere sul-
la domanda relativa alla identità del suo informatore. Si
tratta perciò di vedere se il giornalista, pur tenuto a ren-
dere testimonianze su tutto ciò che è venuto a sua conoscen-
za, può legittimamente tacere sul nome del suo informatore.



Si tratta di una ipotesi particolarissima e limitata che non rientra nella più generale previsione di cui allo art. 351 c.p.p.

In proposito si deve rilevare che l'art. 2 comma 3 della legge 3 Febbraio 1963 n. 69 sancisce espressamente il dovere dei giornalisti di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse e che tale disposizione è strettamente collegata, costituendone un necessario corollario, con la disposizione di cui al 1° comma dello stesso articolo secondo cui "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui".

Appare pertanto evidente che il legislatore ha voluto, con le norme in questione, riaffermare che la libertà di informazione e di critica costituisce un fondamentale e inalienabile bene sociale per la riconosciuta rilevanza pubblica che la funzione della stampa ha nello sviluppo democratico del paese; ^{del giornalista può e deve trovare dei limiti nella garanzia} che il conseguente diritto insopprimibile di altri beni fondamentali costituzionalmente protetti; che - se può e deve prevedersi una responsabilità del giornalista quando tali ^{Valicati} limiti siano ~~violati~~ si deve garantire al giornalista la possibilità di proteggere le sue fonti di informazioni perchè tale garanzia è funzionale al libero esplicarsi della funzione

della stampa.

Profondamente diverso è quindi il fondamento e il limite del segreto dietro cui può trincerarsi l'esercente le altre professioni indicate dall'art. 351 c.p.p. ed i giornalisti.

Per i primi il segreto professionale copre tutte le notizie di cui si è venuti a conoscenza per ragione della propria professione: la tutela è prestata dall'ordinamento in considerazione dei diritti della persona, che si rivolge al professionista, con la conseguenza che, fuori di questa specifica prospettiva, la tutela non ha ragione di essere perchè diventa prevalente l'interesse ad un pieno accertamento giudiziario. Per i secondi invece il segreto copre solo le fonti di informazione e non le informazioni ricevute e la ragione della tutela risiede solo nell'interesse pubblico ad assicurare quella libera acquisizione di notizie su cui solo può radicarsi una effettiva e non meramente formale libertà di stampa. Il che ovviamente non comporta affatto una irresponsabilità del giornalista: questi risponderà del suo operato quando attraverso l'articolo avrà aggredito beni giuridicamente protetti di terzi.

Altro senso non può essere dato alla disposizione di cui al 3° co. dell'art. 2 che, per essere inserita in una legge dello stato e non in un codice deontologico, ha sicuramente valore di norma giuridica e che sintomaticamente non pone alcuna limitazione al dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie (se il legislatore avesse voluto obbliga

M

Passando all'esame dei fatti contestati al Pelosi rileva inanzitutto il collegio la necessità di una attenta disamina di tutti gli elementi di causa per una più puntuale ricostruzione di una vicenda che appare per molti aspetti oscura. E' vero che esiste in atti la confessione piena dell'imputato ma tale confessione - nel vigente ordinamento di rito penale fondato sul libero convincimento del giudice sulla base di tutte le risultanze di causa - non esime il Tribunale da ricercare la verità sostanziale. Anche in presenza di una confessione è sempre necessario che il collegio giudicante esamini tutti gli elementi acquisiti agli atti per non lasciarsi fuorviare da ciò che viene interessatamente rappresentato ma per controllare se effettivamente ciò che viene ammesso corrisponda in pieno a ciò che è realmente avvenuto.

E ciò non solo nel presente procedimento, troppo emotivamente vissuto dall'opinione pubblica per la notorietà della vittima:

Il Tribunale non è chiamato a giudicare l'attuale imputato *un artista di fama internazionale che ha ucciso* perché ha ucciso un uomo, ed ogni essere umano ha di fronte alla legge - e all'etica sociale sottostante al diritto - una eguale "valenza", sia esso un grande pensatore o "l'individuo anonimo statistico" di cui ha fortemente difeso dignità e valore un noto filosofo contemporaneo.

In ogni caso di soppressione di una vita umana - in realtà in ogni caso in cui diritti fondamentali della persona che l'ordinamento ritiene meritevoli della difesa rafforzata dalla sanzio-

MM

line penale siano stati conculcati - è indispensabile che il giudice
è chiamato ad accertare i fatti e a sanzionare responsabilità,
lavori con scrupolo e impegno di verificare la validità della
versione fornita - che può essere pura versione di comodo;
- di valutare se al di là della situazione rappresentata emer-
ga una verità diversa più aderente alla realtà dei fatti; di
ricostruire - sia pure con i limiti propri delle possibilità
umane - ciò che effettivamente è avvenuto perchè la giustizia
non si appaghi di una soluzione qualunque, magari la più fa-
cile, ma ricerchi sempre la soluzione più esatta.
Ritiene anzi il collegio di dover rilevare come la noto-
rietà della vittima abbia reso particolarmente arduo e dif-
ficile il suo compito di ricerca della verità.

Il clamore che l'episodio ha avuto sulla stampa, le inter-
pretazioni non sempre obiettive e documentate che sono state
proposte, la prospettazione di versioni contrastanti non ba-
sata su una "lettura" delle risultanze ma solo sulla scelta
aprioristica di una verità di comodo, il settario schierar-
si pro o contro una tesi, in funzione di preconcepite opinio-
ni politiche, tutto ciò ha certamente resa più confusa sin-
dal primo momento l'indagine, inquinando quella serena atmo-
sfera di ricerca della verità che era indispensabile in un
caso così delicato.
E' questo clima che ha favorito il sorgere di testimonian-
ze fantasiose, di rivelazioni interessate, di auto o etero ac-

cuse sostanzialmente pubblicitarie, di ricostruzioni mitomane degli avvenimenti.

Il Tribunale non ritiene di dover neppure prendere in considerazione, anche solo al fine di confutarlo, tutto questo ciarpame processuale, per basare il suo giudizio esclusivamente su quei dati obiettivi che pur emergono in modo cospicuo dalle risultanze istruttorie.

E' solo da aggiungere che nessun serio contributo probatorio alla ricostruzione della verità può venire dalla "versione alternativa" proposta dal settimanale "L'Europeo", ai cui giornalisti - su richiesta della difesa del Pelosi - sono stati ascoltati come testimoni al dibattimento.

Il predetti giornalisti non hanno ritenuto di poter rivelare l'identità delle loro fonti di informazione per cui il Tribunale non è assolutamente in grado di valutare direttamente - come sarebbe necessario - l'attendibilità delle dichiarazioni che si assume essere state effettuate ai predetti giornalisti. Potrebbe trattarsi di persone interessate allo sviamento delle indagini o di mitomani per cui nessun conto può farsi di dichiarazioni rese in simile situazione e non controllate nè controllabili. Del resto i racconti così come riportati appaiono quanto meno fantasiosi e pertanto insuscettibili di alcuna utilizzazione, anche se fossero stati proposti nel corso del procedimento in osservanza delle precise regole processuali.

Resta pertanto - come ricostruzione diretta delle vicende che avvennero la sera del 1° Novembre all'Idroscalo di Ostia - solo la versione data dal Pelosi. In mancanza di testimonianze dirette che suffraghino o contraddicano tale versione, il necessario riscontro può essere effettuato solo sulla base degli altri elementi probatori esistenti in atti e sulla base della stessa congruenza in tutte le sue parti delle deposizioni rese dall'imputato.

La versione dei fatti data dal Pelosi si incardina

1 su tre punti fondamentali: ero solo; ho reagito ad una aggressione del Pasolini che pretendeva da me prestazioni sessuali che non intendevo concedere; quando, a seguito della colluttazione, ho visto il Pasolini a terra rantolante sono stato preso dal terrore e sono fuggito con la macchina senza accorgermi di passare con l'auto sul corpo accasciato a terra.

2 Appare opportuno esaminare distintamente le tre proposizioni, per vedere se trovino riscontro negli elementi processuali o se invece siano decisamente contrastate dalle risultanze di causa.

1) Ritiene il collegio che dagli atti emerga in modo preminente la prova che quella notte all'idroscalo il Pelosi non era solo. Esistono infatti sia prove positive che dimostrano in modo inequivocabile che quanto meno un'altra persona era

presente al fatto sia elementi indiziari univoci e concordanti, desumibili dalle risultanze probatorie e peritali, che confortano tale tesi.

a) Al momento del fermo del Pelosi da parte dei Carabinieri di Ostia venne rinvenuto sul sedile posteriore dell'auto del Pasolini un golf verde. Tale golf non apparteneva sicuramente al Pasolini (dichiarazione della Chiarocossi in istruttoria e in dibattimento.) nè al Pelosi (che al momento del fatto indossava altri indumenti). Nè può ritenersi che il golf verde sia uno "straccio" usato dal Pasolini per pulire parti della macchina: ciò sia perchè il golf - pur avendo delle macchie sul dorso - non presenta affatto le caratteristiche di uno straccio ma piuttosto quelle di un normale indumento usato anche se un po' logoro; sia perchè la Chiarocossi - che pur esaminò la macchina e il suo contenuto poco prima che il Pasolini la prendesse nella sera fatale - ha escluso di aver mai visto nella macchina il golf verde; infine perchè il golf venne rinvenuto dai Carabinieri Cuzzupè e Guglielmi (ved. dep. in istruttoria e in dibattimento) sul sedile posteriore dell'auto insieme al giubbotto e al maglione del Pelosi e del Pasolini (e sarebbe assai strano che questi indumenti fossero stati posti insieme allo straccio). E' vero che il teste Campa ha affermato che il maglione verde venne rinvenuto nel bagagliaio della macchina ma maggior credito deve esser dato alla deposizione dei Carabinieri Cuzzupè e Guglielmi che sono stati assai



precisi in tutte le circostanze che hanno riferito, che hanno espressamente escluso che il golf fosse nel bagagliaio sia per averlo visto sul sedile posteriore sia per aver esaminato il bagagliaio non trovandovi nè stracci nè maglioni, che ispezionarono con attenzione la macchina e il suo contenuto per identificare il proprietario dell'auto e per controllare l'eventuale presenza di armi qualche minuto dopo l'arrivo in caserma (v. dep. Cuzzupè fig. 105 retro). Deve anche aggiungersi che dopo l'ispezione del Cuzzupè e del Guglielmi la macchina non venne custodita con particolare attenzione (perchè nulla si sapeva ancora dell'omicidio) per cui, come la macchina subì in fase di parcheggio un danno non indifferente alla carrozzeria, è possibile che qualcuno, non ritenendo importante il fatto, abbia spostato il maglione verde dal sedile posteriore al bagagliaio.

Resta il dato che il golf fu visto dai due Carabinieri sul sedile posteriore nella notte e che solo alle 11 del mattino dopo venne rinvenuto nel bagagliaio per cui deve ritenersi che il golf era nella posizione in cui venne visto dai due Carabinieri di Ostia.

Comunque - fosse il golf sul sedile posteriore o fosse nel portabagagli - deve riconoscersi che costituisce sicuramente prova della presenza di una persona diversa dal Pasolini e dal Pelosi.

Deve ancora in proposito rilevarsi che le caratteristiche

del golf verde sono tali da far escludere che lo stesso fosse un golf del Pasolini declassato al ruolo di straccio perchè logorato dall'uso: trattasi infatti di golf di fattura dozzinale come quelli che si vendono nei mercati popolari. Inoltre nella macchina vi era già uno straccio ce

leste che è stato reperito.

b) Nella macchina è stato rinvenuto - e reperito come risulta dalla missiva in data 15 Novembre 1975 della Le

gione Carabinieri di Ostia Lido (fig. 3 Vol. I) - un plantare per scarpa destra. Tale plantare non era certamente nella

macchina del Pasolini prima della notte del 1 Novembre, per

che la Chiarocossi ha dichiarato di aver pulito ed ordinato la macchina del cugino la mattina del 31 Ottobre. (fig. 44

Vol. III) e, se avesse rinvenuto un simile oggetto, lo avrebbe sicuramente notato e buttato via. Il plantare non appar

tiene inoltre al Pasolini perchè da un esame delle scarpe dello stesso appare evidente che la scarpa destra presenta

all'interno lo stesso stato d'uso proprio della scarpa sinistra (il che non si sarebbe verificato se nella destra fosse

inserito un plantare e nella sinistra no). Ne può ritenersi che il plantare appartenga al Pelosi, perchè lo stesso

non ha mai nè affermato di far uso di plantare nè richiesta la restituzione del plantare rinvenuto nella macchina che

pure gli doveva essere utile per ben camminare. Deve pertanto ritenersi che il plantare appartenga a una terza persona

M

non identificata, la quale ebbe a togliersi la scarpa, e quindi il plantare, per pulire la scarpa dal fango (o dal sangue) dimenticando nella confusione necessariamente con seguente alla commissione del delitto di recuperare l'oggetto.

c) Il Pelosi quando si fermò con il Pasolini nella macchina all'Idroscalo aveva con se un pacchetto di sigarette Marlboro e l'accendino: l'imputato ha infatti affermato di aver fumato una sua sigaretta prima del tentato suicidio orale e di aver riposto accendino e sigarette nel portaoggetti della macchina situato vicino al cambio (v. dichiarazioni in dibattimento). Ma dopo l'arresto il Pelosi fece ricercare dal Cuzzupè e dal Vitali Luigi oltre all'anello anche le sigarette e l'accendino che non vennero rinvenute nella macchina. Ora, dovendosi ovviamente escludere che i due predetti oggetti siano potuti cadere fuori della macchina, dato che erano nel portaoggetti della stessa, l'unica spiegazione logica che può darsi alla loro scomparsa è che qualcun altro nella confusione li abbia presi e portati via con se. Ma questo indica chiaramente che all'Idroscalo doveva esserci almeno una terza persona non potendosi altrimenti essersi volatilizzati gli oggetti suddetti.

d) Dai rilievi fotografici, nonchè dal sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica e dalla squadra

mobile, emerge che sul terreno dell'area di rigore della porta sinistra del rudimentale campo di calcio esistevano delle impronte di scarpe sicuramente non lasciate nè dalle scarpe del Pasolini nè dalle scarpe del Pelosi. Mentre infatti le scarpe del Pelosi e del Pasolini hanno la suola liscia le impronte evidenziate (accanto ad altre di scarpe con suola e tacco liscio) sono sicuramente appartenenti a scarpe con suola gommata (probabilmente scarpe da tennis).

E' da escludersi che le impronte fotografate possano essere state lasciate sul terreno dai ragazzi che giocarono a pallone nella mattinata del 2 Novembre. I rilievi, come si evince dal verbale (Vol. 6), sono stati effettuati alle ore 7.30 circa comunque prima che arrivassero sul posto i ragazzi che giocarono a palla: ciò emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal dr. Masone, dal dr. Marieni, da Solimene e da tutti gli ufficiali di Polizia giudiziaria hanno tutti concordemente escluso che i ragazzi vestiti per giocare a calcio abbiano invaso la zona ove vennero ritrovate e fotografate le impronte suindicate.

Le impronte in questione sono state pertanto lasciate nella notte stessa in cui avvenne l'aggressione al Pasolini, insieme a numerose altre impronte (teste Solimene) che chiaramente indicano come nell'area di porta - e cioè molto vicino alla macchina del Pasolini - vi sia stato un notevole movimento di persone. Inoltre il fatto che gli stivaletti di Pasolini furono

[Handwritten signature]

no rinvenuti incrostati di fango - mentre non vennero rinvenute in altri luoghi dello spiazzo altre impronte di scarpe - dimostra che il Pasolini a un certo momento di quella notte si trovò nell'area di porta e che conseguentemente le impronte di scarpa con suola di gomma furono lasciate dai suoi aggressori, così come le impronte di soles liscie, evidenti nella fotografia, debbono essere state lasciate dal Pasolini.

Ma se ciò è vero deve riconoscersi che oltre al Pelosi e al Pasolini vi era sicuramente almeno un'altra persona che calzava scarpe da tennis o comunque con suola gommata.

Sul tetto della macchina del Pasolini, dalla parte del passeggero, sono state rinvenute delle incrostazioni rosastre (reperto n. 27) che - secondo le indagini peritali - sono di sangue del Pasolini (fig. 146 e 147 della perizia).

Tali incrostazioni - che la perizia definisce "piccole e tenui" (fig. 130 Vol. 7) - non possono essere state depositate sul tetto della macchina dal Pasolini stesso. Questo perchè:

se la testa di Pasolini avesse battuto sul tetto della macchina si sarebbero trovate insieme alle tracce ematiche anche tracce di capelli, presenti in quasi tutti i ematereperti.

Se il sangue fosse schizzato direttamente dal capo del Pasolini le tracce ematiche sarebbero state assai più consistenti, data la notevole fuoriuscita di sangue dal

capo del Pasolini documentata dalla camicia profondamen

te intrisa di sangue; se il Pasolini durante l'aggressione si fosse appoggiato alla auto più vistose dovevano essere le tracce lasciate e non quelle "piccole e tenui" rinvenute dai periti, proprio perchè il Pasolini era inzuppato di sangue e la lotta a ridosso della macchina avrebbe necessariamente dovuto far rinvenire altre tracce.

Nè può dimenticarsi che, secondo la versione del Pelosi, il Pasolini non ebbe mai ad avvicinarsi all'auto dopo l'inizio della colluttazione, per cui deve escludersi che la traccia sia stata lasciata dal Pasolini stesso.

Ma allora la "piccola e tenue" incrostazione di sangue di Pasolini deve essere stata "trasportata" indirettamente dall'aggressore che, nella colluttazione, si era sporcato le mani con il sangue del Pasolini.

E la posizione della incrostazione (sul tetto in corrispondenza della parte posteriore della portiera destra) fa ritenere che ciò sia avvenuto ad opera di soggetto che, istintivamente, si è appoggiato con una mano sul tetto dell'auto mentre con l'altra apriva la portiera per entrare nella macchina. Il che è assai verosimile anche tenendo conto delle caratteristiche dell'Alfa 2000 GT la cui altezza massima della carrozzeria è di mm. 1315 per cui è normale che chi si debba chinare per aprire la portiera ed entrare nell'abitacolo appoggi una mano sul tetto che si presenta più basso della

persona eretta. Si può pertanto ritenere che chi entrò nella macchina dalla parte dello sportello di sinistra aveva le mani sporche di sangue a seguito della lotta sostenuta col Pasolini. Ma tale persona non poteva essere il Pelosi. Deve ritenersi sicuro che il Pelosi - secondo quanto egli stesso ha affermato e secondo quanto è nella logica delle cose - guidò l'auto del Pasolini ~~quante meno~~ dallo Idroscalo alla fontanella posta sul Lungomare di Ostia.

Ora se fosse stato il Pelosi che, con le mani sporche di sangue, nella confusione del momento cercò di entrare nella macchina prima dalla parte del posto del passeggero e poi dalla parte della guida (il che appare francamente poco verosimile) si sarebbero dovute trovare altre tracce di sangue del Pasolini, sia sullo sportello di destra sia principalmente sul volante dell'auto. Nessuna macchia di sangue del Pasolini venne invece trovata sul volante. Ed allora due sole ipotesi sono possibili: o Pelosi aveva le mani sporche di sangue ed entrò nella macchina dalla parte del passeggero, mentre altra persona guidò la macchina nella fase del sormontamento del corpo del Pasolini e poi fino alla fontanella ove il Pelosi si lavò (ma sembra poco probabile che anche i complici del Pelosi siano arrivati con lui fino alla fontanella) o il complice con le mani sporche di sangue si sedette al posto del passeggero aprendo lo sportello di sinistra mentre il Pelosi, che non aveva

le mani sporche di sangue, si sedette alla guida della macchina. In un caso come nell'altro appare sicuro che insieme al Pelosi entrò della macchina altra persona che con lui aveva partecipato all'aggressione.

f) E' accertato che il Pasolini - prima di essere colpito allo scroto, di stramazzone a terra asanime e di essere quindi sormontato dalla macchina - riportò diverse lesioni che, se pure non ne causarono la morte, provocarono una violenta emorragia di sangue. Lo dimostra la imponente imbibizione di sangue della camicia di Pasolini; le notevoli chiazze di sangue sulle tavolette e sul bastone, lo strappo di capelli, le stesse caratteristiche delle ferite alla testa e cioè in una zona fortemente vascolarizzata. Deve pertanto ritenersi che, a seguito delle lesioni, non vi fu una semplice fuoriuscita di sangue ma vi furono veri e propri "schizzi" di sangue.

Ora se la colluttazione fosse avvenuta solo tra il Pasolini e il Pelosi - come quest'ultimo sostiene - vi dovevano essere necessariamente sulle mani e sui vestiti del Pelosi cospicue macchie di sangue.

E' infatti nozione di comune esperienza - ratificata dalla letteratura in materia - che, quando una vittima è stata colpita al capo da mezzi contusivi ed ha perduto abbondante sangue, anche l'ambiente in cui l'aggressione è avvenuta risulta interessato da una situazione di diffuso imbrattamento ematico. E l'imbrattamento a maggior ragione viene a interessare

anche l'aggressore.

Il Pelosi - che pure avrebbe dovuto essere l'unico aggressore; che avrebbe utilizzato nel colpire il Pasolini prima il bastone poi l'intera tavoletta, infine una delle due tavolette in cui l'unica tavola si divide; che avrebbe ripetutamente colpito il Pasolini di piatto e di taglio - non presenta significative macchie di sangue.

E' infatti da escludere che il Pelosi avesse macchie di sangue sulle mani - come invece il Pelosi afferma (fig. 4 retro e 8 retro Vol. 4) - perchè altrimenti si sarebbero dovute trovare tracce del sangue sul volante. Infatti anche a voler dare credito alla versione del Pelosi, di essersi cioè fermato alla fontanella per lavarsi le mani e il viso sporco di sangue, resta il fatto che dall'Idroscalo alla fontanella il Pelosi avrebbe guidato con le mani impastate di sangue con la inevitabile conseguenza che tracce ematiche si dovevano necessariamente ritrovare sul volante. A meno che fino alla fontanella non guidò la macchina altra persona, il che egualmente costituirebbe prova della presenza di un complici.

E' anche da escludere che i suoi indumenti fossero imbrattati di sangue: all'attento esame a cui gli indumenti del Pelosi sono stato sottoposti è risultato che, sangue del Pasolini si rinveniva solo sul polsino sinistro della maglia alla carne; sulla parte terminale del pantalone di destra; sot-

to la suola di una scarpa. Ma in una dinamica di colluttazione come quella descritta dal Pelosi - con avvinghiamenti reciproci e lotta corpo a corpo - e in una situazione di larga emorragia come quella evidenziata dai periti di ufficio, le macchie di sangue, specie sul golf che indossava il Pelosi, dovevano essere assai rilevanti.

Nè può ritenersi che le macchie vi erano e furono portate via dal lavaggio dei vestiti che il Pelosi dice di aver fatto alla fontanella. E' però perchè: - il Pelosi dice di aver lavato principalmente il fondo delle gambe dei pantaloni e le scarpe (fig. 22 Vol. 4) ma i periti hanno rinvenuto proprio la gamba destra del pantalone "diffusamente imbrattata di materiale rossastro commisto a terra". e il tacco della scarpa destra e la suola prospiciente con "incrostazioni di materiale rossastro".

E' pertanto evidente che la lavatura non riuscì ad eliminare le tracce ematiche;

- se la lavatura del maglione fosse stata così intensa da eliminare ogni traccia di sangue il Pelosi sarebbe stato visto con il maglione assai imbevuto di acqua e la cosa sarebbe stata rilevata dai Carabinieri che si sono dimostrati molto attenti e osservatori;

- anche a seguito di sommario lavaggio, come dovette essere necessariamente quello effettuato alla fontanella, sarebbero sicuramente residue delle sbavature rossastre che sarebbero state individuate dai periti (co

M7